


Bird & Bird

Polizze catastrofali



Polizze catastrofali

1. La norma, il rinvio e le scadenze

Come noto la legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), poi dettagliata dal Decreto Ministeriale 18 del 2025, ha introdotto per tutte le imprese italiane e straniere stabilite in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese, l'obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali da eventi naturali, **noto come "cat nat"**. Questo obbligo, inizialmente previsto per il 31 marzo scorso, è stato oggetto di rinvii scaglionati a seconda delle dimensioni delle imprese, tramite Decreto-legge del 28 marzo 2025.

In particolare, le medie aziende avranno tempo fino al 1° ottobre 2025, mentre le piccole e microimprese fino al 1° gennaio 2026. Per le grandi imprese, l'obbligo è restato fermo al 1° aprile, ma non ci saranno sanzioni per 90 giorni, creando così un periodo cuscinetto in cui organizzarsi.

La proroga si è resa evidentemente necessaria perché tutte le categorie produttive hanno chiesto più tempo per mettersi in regola dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo il 28 febbraio, anche perché il testo del decreto non era stato diffuso prima della sua pubblicazione, creando incertezze sulle modalità di attuazione.

La legge 213/2023 prevede severe sanzioni per le imprese che non rispettano l'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali. Tra le conseguenze più significative vi è la possibile perdita di contributi, sovvenzioni e sostegni finanziari pubblici, non limitati solo a quelli relativi agli eventi catastrofali.

Il contesto:

La crescente esposizione dell'Italia a fenomeni naturali estremi, come terremoti e alluvioni, ha reso necessario un intervento normativo per trasferire parte del rischio al sistema assicurativo privato, riducendo così l'onere per la protezione civile pubblica.

L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, indipendentemente dalla natura specifica della loro attività; al riguardo si precisa che sono stati inclusi anche gli studi professionali se organizzati come STP iscritti al Registro Imprese. Tuttavia, non si estende ai proprietari di immobili privati, concentrandosi invece sulla tutela del tessuto produttivo del Paese.

Il sistema prevede una collaborazione integrata tra il settore pubblico e quello assicurativo privato. La SACE concederà alle compagnie assicurative (che abbiano aderito a una convenzione a tal fine stipulata) una riassicurazione per coprire fino al 50% degli indennizzi, con un limite annuo di 5 miliardi di euro, supportato da una garanzia statale (a prima richiesta e senza regresso).

Sfide Regolamentari:

Nonostante il quadro normativo dettagliato, permangono incertezze applicative, soprattutto riguardo al perimetro operativo delle nuove garanzie.

Le imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni assicurative, che richiedono la conformità a un contratto base delineato dal DM 18/2025. Questo comporta un obbligo a contrarre simile a quello previsto per l'assicurazione RC auto.

Si segnala come l'adeguamento delle polizze già in essere dipende dalla loro copertura attuale. Se una polizza non copre eventi catastrofali come sismi, frane e alluvioni, è necessaria una nuova polizza conforme alla legge.

Le compagnie dovranno gestire le trattative per l'adeguamento delle polizze, proponendo appendici o sostituzioni di contratto.

Le compagnie possono modulare l'obbligo a contrarre in base alla loro solvibilità globale, fissando limiti di tolleranza al rischio. Se superano questi limiti, possono cessare di assumere ulteriori rischi, informando l'IVASS e pubblicando la decisione sul proprio sito.

L'obbligo riguarda solo le compagnie abilitate al "ramo 8" danni che già operano o intendono operare nel mercato *cat nat*. Le compagnie che non partecipano a questo mercato possono continuare a non farlo.

L'assicurazione deve essere modulata in base al rischio specifico del territorio in cui si trova l'azienda, con possibilità di azzerare il premio per eventi ritenuti inesistenti.

Gli assicuratori devono considerare le misure di prevenzione adottate dall'impresa, incentivando ulteriori interventi di mitigazione del rischio con risparmi sul premio di rinnovo.

La legge 213/2023 prevede sanzioni pecuniarie da 100mila a 500mila euro per il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre.

2. Destinatari: leasing, usufrutto e affitto d'azienda

L'obbligo introdotto dal DM 18/2025, a copertura di frane, sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni, riguarda specifici beni aziendali, principalmente le immobilizzazioni materiali, come terreni, fabbricati, impianti e attrezzature; non sono invece richiamati gli altri beni che costituiscono una categoria residuale delle immobilizzazioni materiali.

L'obbligo – come anche specificato nella relazione illustrativa al decreto – si applica ai beni utilizzati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività d'impresa, di conseguenza risulta ampliato il profilo di applicazione soggettivo anche ai casi in cui i beni non sono di proprietà diretta, ma sono detenuti ad altro titolo, come nel caso di locazione, leasing, affitto d'azienda o usufrutto.

La norma stabilisce l'obbligo sul bene, ma lascia alle parti coinvolte (proprietario e utilizzatore) la scelta delle modalità di attivazione della copertura. È possibile che le parti negozino l'assicurazione, influenzando per l'effetto il canone di locazione.

Sono esclusi dall'obbligo i beni già coperti da polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall'imprenditore.

L'obbligo di assicurazione riguarda le imprese con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni di imprese estere registrate nel Registro delle imprese. Sono escluse le imprese agricole, coperte dal Fondo mutualistico nazionale.

Si evidenzia come la legge 213/2023 esoneri gli imprenditori agricoli definiti dall'articolo 2135 del Codice civile dall'obbligo di stipulare polizze assicurative per i rischi catastrofali.

C'è incertezza se l'esenzione si applichi a tutti gli imprenditori agricoli o solo a quelli coperti dal fondo mutualistico per le produzioni vegetali. La norma codicistica include attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento, ma il fondo si rivolge solo alle produzioni vegetali. La questione dell'esonero dagli obblighi assicurativi per le polizze catastrofali riguarda l'ambiguità nella definizione di imprenditore agricolo. La legge 213/2023, che riprende il Codice civile, definisce imprenditori agricoli coloro che si occupano di coltivazione, selvicoltura, allevamento di animali e attività legate allo sviluppo di cicli biologici vegetali o animali. Tuttavia, il fondo mutualistico della legge 234/2021 si applica esclusivamente alle produzioni agricole vegetali, creando una discrepanza tra le definizioni e le applicazioni delle due leggi.

Certamente, permangono ulteriori difficoltà per le imprese che utilizzano beni in condominio o comproprietà, dove la responsabilità assicurativa può essere meno chiara.

Gli immobili e beni strumentali delle imprese agricole restano senza copertura obbligatoria, nonostante possano essere di valore significativo, specialmente in aziende innovative.

Al riguardo si ricorda solo che il sistema pubblico di gestione dei rischi in agricoltura prevede interventi compensativi e assicurativi per proteggere le produzioni agricole dai danni causati da calamità naturali. Il Fondo di solidarietà nazionale, istituito dal Dlgs 102/2004, è stato ampliato dalla legge di Bilancio 2024 per includere anche pesca e acquacoltura. Tuttavia, il fondo mutualistico nazionale, istituito dalla legge di Bilancio 2022, si concentra esclusivamente sulle produzioni vegetali.

3. Oggetto della copertura

La legge 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono quali beni devono essere assicurati contro i rischi catastrofali, facendo riferimento alle immobilizzazioni materiali indicate nell'articolo 2424 del Codice civile. Tuttavia, l'interpretazione di quali beni siano inclusi e chi debba assicurarli presenta delle complessità.

Sono inclusi terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, impianti elettrici e di riscaldamento, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. ma esclusi veicoli iscritti al PRA e merci. La legge non chiarisce se i beni debbano essere stabilmente utilizzati per l'attività d'impresa o se l'obbligo di assicurazione si estenda ai beni di terzi utilizzati dall'impresa, ma come visto sopra si può ritenere che l'obbligo sussista e quindi debba essere attuato un coordinamento tra le parti in quanto l'articolo 1-bis del DI 155/2024 conferma che i beni indicati nell'articolo 2424 devono essere assicurati "a qualsiasi titolo impiegati", escludendo quelli già coperti da polizza analoga, anche se stipulata da terzi.

4. Ambito di copertura e limiti

Le nuove polizze catastrofali, tuttavia, offrono una copertura limitata a specifici eventi naturali, escludendo fenomeni come bombe d'acqua ed eruzioni vulcaniche.

Le polizze coprono **frane, sismi, alluvioni, inondazioni** ed **esondazioni**, escludendo altri eventi naturali come bombe d'acqua e eruzioni vulcaniche. La copertura si applica a eventi che si manifestano entro tre giorni come un unico sinistro.

Sono coperti solo i danni diretti ai beni assicurati, escludendo perdite di guadagno o produttività (*business interruption*). È possibile aggiungere garanzie facoltative per coprire questi aspetti.

Non sono coperti i danni causati da abuso edilizio o costruzioni senza autorizzazioni. La copertura esclude anche eventi indotti da atti di guerra o inquinamento.

Per quanto riguarda la liquidazione, il DM non prevede alcuna tempistica né obbligo di pagamento di anticipi sulla futura liquidazione. Per colmare la lacuna, interverrà la legge quadro sulle ricostruzioni post calamità (approvata il 12 marzo), la quale prevede la liquidazione anticipata fino al 30% dell'indennizzo per facilitare il ripristino dei danni e la ripresa delle attività. Questa procedura si applicherà anche alle polizze *cat nat*.

Conclusioni:

L'obbligo di assicurazione rappresenta un'importante evoluzione nella gestione del rischio per le imprese, al contempo soprattutto per i beni non di proprietà introduce sfide interpretative e applicative significative, richiedendo una gestione attenta dei rapporti contrattuali per garantire che la copertura assicurativa soddisfi le necessità economiche delle imprese.

È fondamentale verificare se esistono già coperture assicurative sui beni interessati per evitare duplicazioni e negoziare eventuali nuove polizze.

Le parti coinvolte devono considerare l'impatto dell'obbligo assicurativo sui contratti di godimento in essere, potenzialmente rinegoziando i termini per includere la copertura catastrofale.

Data la portata limitata, le imprese dovranno considerare l'aggiunta di garanzie facoltative per coprire perdite indirette e sfruttare la possibilità di liquidazione anticipata per garantire una rapida ripresa dopo un evento catastrofico.

Contatti



Antonella Ceschi

Partner

+390669667000

antonella.ceschi@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore
• Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.